

Penale Sent. Sez. 1

Num. 20740 Anno 2020

Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

Relatore: SARACENO ROSA ANNA

Data Udienda: 20/02/2020

Dep. 13 luglio 2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso la sentenza del 17/01/2019 del TRIBUNALE di NOLA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO CANEVELLI

che ha concluso chiedendo

Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilita del ricorso

udito il difensore

L'avvocato FORNI GIUSEPPE in difesa di (omissis) si riporta al ricorso e ne

chiede l'accoglimento

Penale Sent. Sez. 1 Num. 20740 Anno 2020

Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

Relatore: SARACENO ROSA ANNA

Data Udienda: 20/02/2020

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, resa all'esito di giudizio abbreviato, il

Tribunale di Nola condannava (omissis) alla pena di euro 600 di

ammenda perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 20 bis l. n. 110 del

1975, per avere detenuto 255 cartucce calibro 12 ad uso caccia, trascurando di adoperare le cautele necessarie ad impedire che altri se ne impossessassero agevolmente.

A ragione osservava che le munizioni erano state rinvenute in due distinti armadietti in ferro, chiusi ma privi di dispositivi di sicurezza, collocati in un locale del garage sottostante l'edificio in cui insisteva l'appartamento dell'imputato, garage di uso comune e utilizzato per il ricovero dei veicoli e per il deposito di masserizie.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata:

- denunciando violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità, che sostiene non sorretta da alcun elemento, avendo fornito prova documentale che gli armadi in cui erano custodite le munizioni, erano collocati all'interno di un locale di esclusiva pertinenza dell'imputato, dotato di allarme e di porta di accesso in ferro;
- lamentandol'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio e l'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge.

3. Il ricorso merita accoglimento.

Questa Corte ha avuto modo di affermare che il reato di cui all'art. 20 bis, comma 2, l. n. 110 del 1975 non è un'inutile ripetizione di quello di cui all'art. 20, comma 1, della citata legge, che prescrive che "la custodia delle armi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della pubblica sicurezza" e la cui condotta punibile deve intendersi riferita soltanto all'omessa custodia di armi ed esplosivi e non anche delle munizioni (tra le molte, Sez. 1, n. 15940 del 21/03/2013, Dean, Rv. 255382). Entrambe le ipotesi contravvenzionali sono dirette alla realizzazione dello stesso "scopo" (la prevenzione di più gravi reati contro la sicurezza pubblica in generale), ma si caratterizzano tra loro per un

rapporto di specialità: il reato di cui all'art. 20, comma 1, pone un dovere generalizzato di diligenza nei confronti di tutti i "possessori" delle armi, diretto a impedire che "chiunque" possa impossessarsene; la disposizione di cui all'art. 20 bis, comma 2, è diretta, invece, a impedire che giungano a impossessarsi delle armi e delle munizioni quelle categorie di persone (minori degli anni diciotto che

1

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

non siano in possesso della licenza dell'autorità, persone parzialmente incapaci, tossicodipendenti o soggetti impediti nel maneggio delle armi stesse o che, per la loro condizione o qualità esperienziale, potrebbero avere con l'arma un contatto rischioso), con riferimento alle quali il legislatore richiede l'adozione di "cautele necessarie", ovverosia di cautele dirette proprio a evitare che possa verificarsi quel particolare tipo di evento.

Nella fattispecie, il Tribunale non solo non ha esaminato le deduzioni difensive, all'evidenza né manifestamente infondate né pretestuose a ragione della prodotta documentazione fotografica sullo stato dei luoghi e del locale dotato di un proprio esclusivo accesso rispetto al garage di uso condominiale, ma quel che più conta (ripetendo la stessa genericità della elevata contestazione) non ha fatto nessun accenno alla tipologia di soggetti indicati dalla norma contestata, la cui presenza è stata data solo per presupposta ma in fatto rimasta indimostrata.

4. Conseguo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, dovendosi ritenere insussistente il reato contestato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2020

Il onsigliere stensore Il Presidente